



Senato della Repubblica - Commissione Agricoltura

Audizione informale

“Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile
e il ricambio generazionale in agricoltura”

Roma, 1° ottobre 2013



Premessa

Ringraziamo il Presidente e tutti i componenti della Commissione per aver accolto la nostra richiesta ad essere uditi su un disegno di legge che affronta un tema così importante anche per la cooperazione agricola ed agroalimentare.

Il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli e dello scarso ricambio generazionale, infatti, comporta conseguenze dirette anche sulla efficienza delle strutture cooperative in termini di diminuzione della base sociale. Una cooperativa che perde soci perde anche il potenziale di conferimento, quindi gli impianti di raccolta, trasformazione, commercializzazione rischiano di essere sottoutilizzati con il pericolo concreto di perdere quella competitività necessaria per assicurare le migliori liquidazioni possibili ai soci.

In attesa di strumenti normativi più incisivi, la cooperazione ha tentato di dare una risposta al fenomeno dell'abbandono attraverso progetti "ad hoc" che facilitassero l'incontro tra domanda ed offerta di terreni agricoli dei soci di cooperative (progetto "Banca della Terra"), nonché attraverso lo sviluppo di cooperative di conduzione terreni dove coloro che non possono o non vogliono occuparsi direttamente del proprio terreno lo conferiscono in cooperativa che continua a coltivarlo riconoscendo al socio il vantaggio mutualistico (ristorno).

Per questi motivi la cooperazione accoglie con favore l'iniziativa legislativa in commento e ne apprezza le misure ivi previste.

Esame del DDL

Per quanto concerne il capo I ci si sofferma sull'articolo 2 che definisce il "giovane agricoltore". A tal riguardo facciamo notare come la nozione proposta comprenda solo la figura dell'imprenditore individuale e solo chi si insedia per la prima volta in agricoltura. Ci pare una nozione limitativa, nel senso che sarebbe opportuno considerare giovane imprenditore agricolo anche la società di giovani imprenditori agricoli e anche colui che è già insediato in agricoltura. Il rischio, infatti, è quello che certe misure, volte a favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, siano prese solo a vantaggio dell'imprenditore individuale che si insedia per la prima volta: ad esempio nell'articolo 15 che disciplina gli investimenti in ricerca e sviluppo la locuzione "ai giovani imprenditori agricoli" pare far presumere che si tratti solo di quelli indicati all'articolo 2, comma 1 e, pertanto, ai giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura. Un altro esempio si rinviene nell'articolo 7 dove il rinvio alla nozione di giovane agricoltore comporta che il credito di imposta possa essere riconosciuto solo ai primi insediamenti di imprese individuali escludendo tutti quei giovani che già sono in attività o che hanno costituito una loro società.

A nostro avviso, dunque, dovrebbero essere considerati giovani imprenditori agricoli anche le società la cui “governance” appartiene a produttori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, fermo restando, poi, che alcuni benefici possano essere riservati a coloro che si insediano per la prima volta in agricoltura.

Un breve approfondimento merita il tema governance di società di giovani imprenditori agricoli professionali. Mentre nelle società di capitale tradizionale, dove il diritto di voto è collegato al capitale sociale sottoscritto, è necessario che la maggioranza delle quote o del capitale sociale appartenga a giovani con le suddette caratteristiche, **nelle società cooperative, dove vige il principio democratico del voto capitario (1 testa 1 voto), la governance della società è assicurata nel caso in cui i soci siano in maggioranza giovani IAP a prescindere dalla quota di capitale posseduta.**

Al Capo II, dedicato a misure incentivanti per i giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in agricoltura, segnaliamo che in alcune circostanze si tende ad utilizzare la formula “attività agricola a titolo principale” (articolo 3, comma 3, lett. b); Articolo 4; articolo 8). A tal riguardo facciamo notare come sia più opportuno sostituire la suddetta dicitura con il termine “attività agricola professionale” o “imprenditore agricolo professionale”. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 99/2004, infatti, la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale è stata soppiantata da quella dell’imprenditore agricolo professionale che si ottiene solo al ricorrere di determinati requisiti previsti dalla norma medesima. Pertanto parlare di attività agricola a titolo principale senza darne una nozione potrebbe ingenerare dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda il capo III segnaliamo come nell’articolo 6, che modifica anche il comma 2-bis dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 185/2001, sarebbe opportuno inserire l’ipotesi specifica delle società subentranti in forma cooperativa. In tale circostanza è sufficiente che un amministratore sia un giovane IAP e che la maggioranza dei soci sia composta da giovani IAP. Per quanto riguarda l’articolo 7 rileviamo come l’agevolazione ivi prevista sia riservata agli imprenditori individuali di primo insediamento mentre in realtà il Capo III è rivolto a favorire la permanenza dei giovani in agricoltura. Anche all’articolo 8 sarebbe opportuno inserire la precisazione che nel caso di società in forma cooperativa è sufficiente che la metà dei soci sia IAP.

Inoltre poiché si ritiene che la filiera cooperativa può rappresentare un valore aggiunto per un giovane imprenditore agricolo in quanto rappresenta un canale commerciale sicuro e già organizzato, si ritiene utile introdurre una specifica misura in favore dei giovani imprenditori agricoli che aderiscono per la prima volta ad una OP o che subentrano nella posizione di socio di cooperativa quando il precedente socio abbia raggiunto una età in cui è probabile che cessi la propria attività. Per quanto riguarda l’articolo 8, riteniamo che sia necessario precisare che per le

società cooperative è sufficiente che almeno la metà dei soci siano giovani IAP a nulla rilevando, ai fini della *governance*, la quota o il capitale sociale sottoscritto (1 testa 1 voto).

L'articolo 9 che riscrive le gerarchie in tema di diritti di prelazione tra più confinanti nel caso di vendita o locazione di terreni si ritiene che al pari delle OP, che hanno come scopo quello di commercializzare il prodotto dei soci, sia opportuno inserire le cooperative di conduzione associata formate da giovani IAP.

Infine si ritiene quanto mai opportuno l'introduzione di una disposizione che faciliti la capitalizzazione delle imprese cooperative di giovani agricoltori sia di nuova costituzione sia di quelle già operanti.

E' noto, infatti, che le imprese cooperative operanti in agricoltura soffrono per una cronica e diffusa sottocapitalizzazione che limita fortemente la crescita e la competitività di queste strutture e che, inoltre, le rende strutturalmente dipendenti dal sistema creditizio.

La sottocapitalizzazione potrebbe divenire un tema particolarmente delicato anche per le imprese giovanili di nuova costituzione.

Si potrebbe ipotizzare la creazione di un Fondo rotativo che abbia l'obiettivo di attivare una partecipazione pubblica al capitale sociale in forma di cofinanziamento nel senso che l'apporto pubblico è strettamente condizionato da uno sforzo finanziario dei soci delle cooperative interessate.

In questo modo si crea una positiva sinergia che responsabilizza la partecipazione sociale.